CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

# Art. 2209-sexies c.o.m.

## Norme sul ricongiungimento familiare

Nell'ambito del piano di programmazione di cui all'articolo 2209-quater, ferma la prioritaria necessita' di garantire il regolare svolgimento del servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto delle tabelle organiche, sono stabilite le modalita' di attuazione della disciplina intesa a favorire l'assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi entrambi dipendenti del Ministero della difesa, compresi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, secondo i seguenti criteri:

a) nel caso di coniugi con figli minori, le istanze di ricongiungimento familiare in territorio nazionale sono oggetto di prioritaria istruttoria; nel caso di coniugi con figli minori fino a tre anni di eta' si applica l'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) nel caso di coniugi entrambi militari e appartenenti a Forze armate diverse, gli organi d'impiego procedono all'esame congiunto, per individuare possibili soluzioni, anche mediante indicazione di una o piu' sedi di servizio sul territorio nazionale diverse da quelle richieste dagli interessati;

c) nel caso di coniuge destinato in sede di servizio all'estero, l'accoglimento dell'eventuale istanza di ricongiungimento familiare dell'altro coniuge e' subordinato anche al superamento delle procedure concorsuali eventualmente previste e non incide sulla durata dei rispettivi mandati;

d) nel caso di coniugi entrambi militari con figli minori, sono garantite particolari tutele nelle modalita' di espletamento del servizio per evitare il contestuale impiego di entrambi i genitori in attivita' operative continuative fuori dall'ordinaria sede di servizio.

Versione in vigore dal 26 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 25

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codice dell'ordinamento militare |

| | |
|---|---|
| Estremi | Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 |
| Parte | III — Ruoli e organici |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-2209-sexies-norme-sul-ricongiungimento-familiare

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it